

Deliberazione n. 1106 del 25/09/2017

“Interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriale. Criteri per l’attuazione degli interventi e per il riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali - a.s. 2017/2018”.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l’attuazione degli interventi socio assistenziali a favore degli alunni con disabilità sensoriale nonché i criteri di riparto delle risorse da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per l’a.s. 2017/2018 riportati nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che le eventuali economie delle risorse di cui al punto 3. possono essere utilizzate dagli enti capofila degli ATS per l’intervento denominato “Integrazione scolastica” di cui alla DGR n. 874 del 24.07.2017;
3. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad € 1.373.260,12 fa carico al capitolo 2120210041 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 958 del 07.08.2017, capitolo di spesa correlato in entrata al capitolo 1201010244 - accertamento n. 2301/2016.

ALLEGATO "A"

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE. CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DA TRASFERIRE AGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI - A.S. 2017/2018**1. Premessa**

Con l'approvazione della L.R. 3 aprile 2015, n. 13 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province*" le funzioni socio - assistenziali di competenza delle Province, tra cui anche quelle relative alla disabilità sensoriale, sono state trasferite alla Regione che, in via del tutto eccezionale e in via transitoria, ha gestito direttamente gli interventi riferiti all'anno scolastico 2016/2017, emanando con la deliberazione n. 1379/2016 criteri che potessero assicurare omogeneità a livello regionale.

Considerato che la Regione Marche, ai sensi dell'art 5 (*Funzioni della Regione*) della LR n. 32 del 01/12/2014 "*Sistema regionale integrato dei servizi sociali e tutela della persona e della famiglia*" nell'ambito delle politiche sociali è un Ente che "esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo" si rende necessario trasferire, a partire dall'a.s. 2017/2018, della gestione del servizio disabilità sensoriale agli Ambiti Territoriali Sociali. L'art. 7 (*Ambiti Territoriali Sociali*) della succitata LR n.32 definisce espressamente l'ATS "luogo della gestione associate dei servizi sociali".

Con la presente deliberazione vengono, quindi, definiti i criteri per l'attuazione degli interventi a favore delle persone con disabilità sensoriale nonché i criteri di riparto delle risorse ministeriali da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali per l'a.s. 2017/2018 che ammontano ad € 1.373.260,12.

2. Finalità

Gli interventi a favore della disabilità sensoriale sono finalizzati a favorire il pieno sviluppo delle potenzialità dei disabili sensoriali, la loro integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, nonché il raggiungimento di livelli di autonomia adeguati alle individuali condizioni psicologiche, intellettive e sociali. La piena attuazione delle finalità è perseguita mediante il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alle famiglie. Tale sistema è realizzato, in esecuzione della normativa nazionale e regionale vigente, con l'impiego integrato di tutte le risorse pubbliche sia umane che finanziarie, con la qualità delle prestazioni e con la libera scelta dei servizi da parte dei beneficiari.

3. Destinatari

I destinatari degli interventi di cui alla presente deliberazione sono gli studenti audiolesi e videolesi, in particolare:

- a) alunni frequentanti la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della **condizione di sordità** ai sensi dall'art. 1 della L.381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, ove in particolare, viene richiesto:
 - l'ipocausia deve essere pari o superiore a 60 decibel (= dB) HTL di media tra le frequenze 500 - 1000 - 2000 hertz (= Hz) nell'orecchio migliore se la persona interessata al riconoscimento non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età; l'ipocausia deve essere pari o superiore a 75 dB qualora l'interessato abbia compiuto il dodicesimo anno d'età;
 - che l'ipoacusia abbia reso difficoltoso l'apprendimento della lingua vocale, vale a dire, che abbia interferito negativamente sulla sua naturale acquisizione;

- b) alunni frequentanti la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della *condizione di cecità* ai sensi delle Leggi n.382/1970, n.138/2001 e ss.mm.ii. come di seguito precisato:

Ciechi Totali:

- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

Ciechi Parziali:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

Ipovedenti gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

Ipovedenti medio-gravi:

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Destinatari degli interventi socio assistenziali sono anche gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale secondo norme di legge.

4. Tipologia degli interventi

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, in osservanza alle vigenti disposizioni di legge, esercita la funzione mediante la gestione dei seguenti interventi a carattere socio-educativo-assistenziale:

- a) assistenza all'autonomia e alla comunicazione;
- b) sussidi e supporti all'autonomia;
- c) adattamento dei testi scolastici;
- d) frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.

5. Assistenza all'autonomia e alla comunicazione

L'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 13, comma 3, della L. 104/92 è un'assistenza specialistica *ad personam* che deve essere fornita al singolo studente, nel caso specifico con disabilità sensoriale, per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione, in aggiunta all'assistente scolastico, all'insegnante di sostegno e agli insegnanti curricolari.

L'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione riveste un ruolo fondamentale nel processo di integrazione scolastica, per cui tale intervento deve essere chiaramente espresso nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) di cui all'art. 12 comma 5 della L.104/92, così come l'indicazione del numero delle ore mensili da assegnare all'alunno.

La famiglia, basandosi sulle indicazioni dell'UMEE/UMEA - operanti nell'ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015- che ha la presa in carico della persona con disabilità, nel rispetto delle scelte indicate dal PEI ed avvalendosi del supporto delle Associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, sceglie direttamente il soggetto fornitore dell'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione optando tra figure autonome e imprese, profit o non profit, che gestiscono interventi socio assistenziali.

Il soggetto che svolge attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione deve essere iscritto all'istituendo "Elenco regionale degli operatori alla comunicazione e all'autonomia per disabili", di cui al punto 5.2. del presente allegato.

Nella fase transitoria, ovvero in attesa dell'istituzione dell'Elenco regionale di cui sopra, gli operatori (liberi professionisti o dipendenti di imprese profit o non profit) devono possedere comprovata competenza e professionalità maturate nell'ambito della disabilità sensoriale; in particolare dovranno dimostrare di aver svolto effettivamente l'attività didattica domiciliare per almeno due anni e/o essere in possesso di un attestato di partecipazione di un corso concernente la disabilità sensoriale realizzato da Enti accreditati dalle Regioni.

Il rapporto di lavoro tra la famiglia e l'operatore di cui al punto sopra, scelto liberamente dalla famiglia, deve essere formalizzato attraverso un contratto stipulato secondo la normativa vigente in modo da tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa.

A sostegno di tale intervento, l'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, per tutta la durata dell'a.s. (settembre 2017/giugno 2018) un contributo quale rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate attraverso documentazione fiscale quietanzata. Per gli alunni che devono sostenere l'esame di maturità l'intervento viene garantito anche nel mese di luglio e comunque non oltre lo svolgimento delle prove di esame.

Il contributo è erogato dall'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale dietro presentazione della "Domanda di contributo" che deve essere presentata ogni due mesi. Il contributo non potrà comunque superare i seguenti limiti massimi:

- € 360,00 lorde al mese;
- € 18,00 quota oraria lorda dell'operatore ammessa a contributo.

Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 erogando il contributo in via anticipata alla famiglia a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata. La famiglia ha l'obbligo di pagare il lavoratore entro 15 giorni la ricezione in via

anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

Nel caso di situazioni complesse, qualora l'intervento di cui alla presente deliberazione risulti insufficiente, è possibile integrare tale intervento con quelli specifici previsti dalla L.R. 18/96, a fronte di una specifica richiesta motivata dal PEI.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'assistente o di sostituzione dell'assistente stesso, la famiglia dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

5.1. L'Assistente all'autonomia e alla comunicazione

È un operatore in possesso di competenze e professionalità idonee a svolgere l'intervento di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni delle Scuole di ogni ordine e grado. È una figura diversa dall'assistente scolastico, dall'insegnante di sostegno e dagli insegnanti curricolari. L'operatore deve favorire l'autonomia dell'alunno offrendo la possibilità di socializzazione all'interno della classe con gli altri alunni, con l'insegnante, la famiglia e la rete dei servizi socio – assistenziali ed educativi del territorio, tenendo conto delle esigenze di ogni singolo bambino, sottolineando così la sua unicità. L'assistente deve impedire che la disabilità sia motivo di ostacolo alla comunicazione con tutti i soggetti che interagiscono con lui e quindi deve facilitare l'integrazione scolastica per evitare fenomeni di emarginazione sociale.

A regime, ovvero con l'istituzione dell'”Elenco regionale degli Assistenti all'autonomia e alla comunicazione per la disabilità”, gli operatori autorizzati a svolgere l'intervento di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione saranno solamente quelli iscritti all'Elenco.

5.2. Elenco regionale degli Assistenti all'autonomia e alla comunicazione per la disabilità

La Regione istituisce l'Elenco regionale degli Assistenti all'autonomia e alla comunicazione per la disabilità successivamente alla definizione di tale figura professionale da parte del Servizio regionale competente. L'Elenco è composto da operatori in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Ai fini della concessione del contributo di cui al punto 5 le famiglie che intendono avvalersi dell'intervento di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione dovranno scegliere l'operatore all'interno dell'Elenco. La Regione procederà con l'indizione di un Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco, riconoscendo pertanto a tale figura professionale un ruolo fondamentale nell'attivazione di processi di integrazione didattico-educativa.

L'iscrizione all'elenco rappresenta una garanzia sulla qualità del servizio erogato.

6. Sussidi e supporti per l'autonomia

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede ai destinatari di cui al punto 3 un contributo straordinario per l'acquisto, previa autorizzazione dell'Ente capofila stesso, di sussidi e supporti all'autonomia non previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale per esigenze individuali e strettamente legate all'attività didattica svolta a domicilio. Tale contributo è finalizzato a garantire allo studente la massima autonomia possibile nello svolgimento del percorso di studio o per agevolare il percorso di reintegrazione sociale. In particolare concede:

- a) sussidi: un contributo massimo annuo di € 300,00 per batterie/pile per apparecchi acustici o altri strumenti similari;
- b) supporti per l'autonomia: un contributo massimo per ciclo di studi di € 1.000,00 per computer, software, o altri strumenti similari a condizione che siano espressamente dichiarati necessari nel PEI.

Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 erogando il contributo in via anticipata a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui al punto 5 e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.

7. Adattamento testi scolastici

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale assicura ai destinatari di cui al punto 3 lett. b) l'intervento di adattamento dei testi scolastici (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l'apprendimento e l'acquisizione di concetti.

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui al punto 5 e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, dietro presentazione di idonea documentazione, un contributo massimo in relazione alla scuola frequentata come di seguito specificato:

- Scuola Primaria: € 2.000,00;
- Scuola secondaria di primo grado: € 3.000,00
- Scuola secondaria di secondo grado: € 4.000,00

I suddetti importi potranno subire variazioni in aumento fino ad un massimo del 50% per casi eccezionali e debitamente motivati dalla Scuola frequentata dall'alunno nel PEI e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Gli aventi diritto devono presentare all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata della Scuola, redatta dall'insegnante di sostegno o altro referente scolastico, in cui si specificano i testi che necessitano di adattamento (traduzione braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) con indicate le relative parti di testo che necessariamente devono essere oggetto di modifica (es. n. pagine per capitolo, paragrafi, ecc.) e tipo di adattamento richiesto;
- b) preventivo rilasciato dal soggetto scelto per l'adattamento dei testi;
- c) eventuale validazione da parte del soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei ciechi e degli ipovedenti.

Il soggetto individuato dalla famiglia per il servizio di trascrizione e di adattamento dei testi scolastici deve rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti d'autore.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, a seguito della fase istruttoria, rilascia all'utente l'autorizzazione richiesta per l'adattamento dei testi.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale liquida direttamente agli utenti il contributo regionale secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 70% del costo complessivo dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi; la famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.
- il saldo del 30% dietro presentazione di fattura quietanzata di cui sopra;

Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 erogando un contributo regionale, in via anticipata, pari al costo complessivo del servizio dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anti-

pata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

8. Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede un contributo a rimborso del costo sostenuto per la retta necessaria alla frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati per minorati della vista o dell'udito sia in regime di convitto che di semiconvitto.

Si provvederà a predisporre nell'ambito del PEI un dettagliato progetto socio-assistenziale dove si dovrà specificare l'opportunità o necessità della scelta, la durata del corso, l'indicazione della data di avvio e di fine della scuola scelta, la misura dell'intervento economico previsto.

Il costo rimborsabile alla famiglia non potrà superare l'importo di € 7.500,00 annue.

L'inserimento in istituto deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale per poter ottenere il contributo richiesto.

Il presente contributo non è cumulabile con nessuno degli interventi di cui alla presente deliberazione.

9. Criteri di riparto delle risorse, modalità di erogazione e verifica effettivo utilizzo

Per consentire a tutto il territorio regionale di dare risposte adeguate ai bisogni della popolazione si è stabilito, di concerto con gli ATS, di ripartire il fondo ministeriale pari ad € 1.373.260,12 tra i medesimi utilizzando il criterio della popolazione compresa tra i 3 e i 23 anni residente sul territorio regionale al 01.01.2016 (dati ISTAT).

Tale finanziamento verrà trasferito in via anticipata agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali in un'unica soluzione entro l'anno 2017 per la realizzazione degli interventi di cui al punto 4, con riserva di verifica di effettivo utilizzo del medesimo attraverso la trasmissione da parte degli ATS della rendicontazione a conclusione dell'a.s. 2017/2018.

Le eventuali economie delle risorse messe a disposizione con la presente deliberazione possono essere utilizzate dagli enti capofila degli ATS per l'intervento denominato "Integrazione scolastica" di cui alla DGR n. 874 del 24.07.2017.

Il Servizio Politiche Sociali e Sport effettuerà, con il supporto del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione delle Disabilità, un monitoraggio sulla realizzazione degli interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriale. Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da parte del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità che provvederà a restituire i dati elaborati al territorio.

10. Tempi e modalità per la presentazione delle richieste di contributo e della rendicontazione

I tempi e le modalità per la richiesta di contributo da parte dei destinatari ed i tempi e le modalità per la rendicontazione da parte degli enti capofila degli ATS verranno fissati con successivo Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport.